UNIONE EUROPEA

REGIONE DEL VENETO

Regione del Veneto

Capitolato Speciale di Appalto per l'affidamento del servizio di Valutazione del Programma Operativo Regionale (POR) – Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" (CRO), parte FESR (2007-2013) e Programma Attuativo Regionale – Fondo Aree Sottoutilizzate (PAR FAS 2007-2013) della Regione del Veneto.

Art. 1
Oggetto dell'appalto

La gara ha per oggetto l'affidamento dei servizi Valutazione Strategica e Operativa, di cui agli artt. 47 e 48 del Reg.(CE)1083/2006, del Programma Operativo della Regione Veneto, di cui all'obiettivo "Competitività regionale e occupazione", cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per il periodo 2007-2013 (di seguito POR FESR) approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 4247 del 7 settembre 2007 e del Programma Attuativo Regionale – Fondo Aree Sottoutilizzate (2007-2013) (di seguito PAR FAS). Più specificamente, il servizio oggetto del presente Capitolato, riguarda lo svolgimento delle attività valutative previste dalla Linea di intervento 6.1 "Assistenza tecnica", Azione 6.1.3 "Valutazione" del POR Veneto – CRO, parte FESR (2007-2013) (Tema prioritario: 86)[1] e Linea di intervento 6.2 : Valutazione, studi e ricerche PAR FAS (2007-2013). Vengono, nel presente Capitolato, definiti gli impegni cui l'affidatario dovrà adempiere per assolvere al servizio di valutazione, nonché i termini e le modalità per la partecipazione e svolgimento della procedura di gara in oggetto; il servizio, inoltre, costituisce una porzione delle attività valutative programmate all'interno del Piano di Valutazione previsto dal QSN e dalla relativa Delibera CIPE di attuazione approvata nella seduta del 21.12.07 n. 166.

Art. 2
Normativa Applicabile

- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 e s.m.i.;

[1] Reg. (CE) n° 1828 dell'8 novembre 2006 – Allegato II.

- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e s.m.i.;
- Programma Operativo della Regione del Veneto 2007-2013 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007)4247 del 7 settembre 2007, ai sensi del Reg.(CE) 1083/2006.);
- Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR con procedura scritta del 27/02/2008 conclusasi il 31/03/2008;
- Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 (Decisione CCI 2007 IT 16 1 UNS 001 del 13 luglio 2007);
- Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007. Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate;
- Deliberazione della Giunta Regionale n° 543 dell'11 marzo 2008: "Attuazione QSN 2007-2013. Piano di Valutazione della programmazione unitaria della regione Veneto 2007-2013 (Punto 6 della Delibera CIPE 21 dicembre 2007)";
- Deliberazione della Giunta Regionale n° 2608 del 16 settembre 2008 Attuazione QSN 2007-2013. Approvazione della proposta di Programma Attuativo Regionale (PAR) ai fini dell'avvio dei processi di negoziazione con il MiSE e di Valutazione ambientale strategica (VAS) (Punto 2.3.3 Delibera CIPE 21 dicembre 2007 n. 166);
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nella versione vigente;
- DPR n. 196 del 03/10/2008;
- Disposizioni contenute nel presente capitolato per la partecipazione alla gara;

Art. 3
Stazione Appaltante

Regione del Veneto – Giunta Regionale, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901- 30125 Venezia (VE),
Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Regionale della Direzione Programmi Comunitari, Dott. Fabio Zuliani. Punti di contatto: tel. 041.2795283-5295, Fax 0412795201, e-mail progcomunitari@regione.veneto.it.

Art. 4
Ambiti e contenuti tecnici del servizio richiesto

La valutazione è volta a migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza del POR FESR e del PAR FAS, nonché la strategia e l'attuazione, avendo riguardo ai problemi strutturali specifici che caratterizzano il territorio/settore interessato e tenendo conto al tempo stesso dell'obiettivo di sviluppo sostenibile.
L'Amministrazione regionale, che ha effettuato una valutazione *ex ante* e una Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR FESR contestualmente alla fase di preparazione del documento di programmazione, intende accompagnare, conformemente a quanto previsto dall'art. 47 del Reg.(CE) 1083/2006, l'attuazione del Programma Operativo con valutazioni in itinere (*on-going*) di natura sia *strategica*, al fine di esaminare l'andamento del programma rispetto alle priorità comunitarie e nazionali, che *operativa*, di sostegno alla sorveglianza del programma. Tali valutazioni possono essere avviate anche in modo congiunto per soddisfare esigenze conoscitive dell'amministrazione e del partenariato a carattere sia strategico, sia operativo.
Per il PAR FAS, di cui è stata condotta la VAS, secondo quanto delineato dal Piano di Valutazione, è prevista la valutazione in itinere (*on-going*) che si esplicherà con un rapporto annuale a partire dal 2010 e che dovrà continuare almeno fino al 2018, e in rapporti tematici che evidenzino l'andamento dell'attuazione del programma in relazione a specifiche tematiche e ai bisogni individuati in particolari ambiti territoriali.
Nelle attese dell'Amministrazione, il servizio di valutazione dovrebbe qualificarsi come uno strumento di apprendimento collettivo, orientato al servizio delle decisioni strategiche e operative ed all'analisi dell'utilità

del POR FESR e del PAR FAS e degli interventi che ne fanno parte nell'ambito della più ampia Politica Regionale Unitaria. In coerenza con le disposizioni regolamentari e con le linee di indirizzo definite dal QSN, le attività di valutazione relative alla nuova programmazione regionale FESR e FAS saranno condotte, pertanto, in raccordo con le indicazioni e i fabbisogni conoscitivi evidenziati dal Piano di valutazione unitario, inserendo, in tal modo, la valutazione degli specifici contributi apportati dal FESR e dal FAS all'interno di un orizzonte di analisi più complesso e articolato. Parallelamente, l'esercizio della funzione di valutazione dovrà assistere l'attuazione del Programma Operativo e del Programma Attuativo costituendone uno strumento di sostegno e di accompagnamento, in grado di fornire la disponibilità di un supporto decisionale sistematico e qualificato, e di contribuire allo sviluppo della capacità dell'Amministrazione di dare attuazione ai contenuti programmatori del POR FESR e del PAR FAS in funzione del perseguimento di obiettivi di efficacia e di efficienza, di adeguatezza sotto il profilo qualitativo e coerenza rispetto al contesto di riferimento.

Nell'espletamento del servizio il valutatore dovrà provvedere a:

a) presentare all'Amministrazione, entro 90 giorni dalla firma del contratto, il *Disegno di Valutazione* che dovrà, di concerto con le Autorità di Gestione del POR FESR e del PAR FAS, censire e organizzare le "domande di valutazione" raccolte presso i soggetti coinvolti nell'attuazione e gestione dei Programmi, nonché le modalità con cui saranno selezionate le "domande di valutazione" ritenute rilevanti ai fini di sviluppare apposite indagini tematiche durante l'esecuzione del servizio; il *Disegno di Valutazione* conterrà la descrizione delle azioni e dei metodi che saranno utilizzati per la valutazione e potrà essere aggiornato in relazione all'andamento del Programma o all'insorgere di specifiche esigenze di percorso. In questa attività il soggetto affidatario dovrà collaborare strettamente con gli Steering Group competenti;
b) produrre entro 5 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, il *Rapporto annuale di valutazione* per il 2010 ed entro il 31 luglio del 2011 e del 2012 i successivi *Rapporti annuali di valutazione.* Le aree tematiche su cui si focalizzerà l'azione di valutazione saranno individuate di concerto con le rispettive Autorità di Gestione privilegiando, in particolare, gli ambiti di indagine di seguito proposti e tenendo conto dei mutamenti del quadro socio-economico ed ambientale e delle esigenze che ne deriveranno:
   - solo per il POR FESR i principali risultati prodotti dalle politiche sviluppate durante il ciclo di programmazione 2000-2006, orientando l'analisi valutativa verso l'individuazione degli elementi di forza e di criticità attuativa rilevati all'interno del contesto regionale, al fine di supportare l'efficace promozione delle strategie e delle linee di azione poste a fondamenta della nuova fase programmatoria;
   - contesto di riferimento (socio-demografico ed economico, territoriale e ambientale, istituzionale, normativo e programmatico), considerato quale premessa indispensabile ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle strategie e delle linee di azione delineate dal programma, nonché della opportunità di adozione di misure correttive in grado di rispondere al meglio all'evoluzione dei fabbisogni emergenti dalla realtà territoriale;
   - realizzazioni, risultati ed impatti conseguiti dal programma, analizzati complessivamente o in forma disaggregata (policy field, obiettivi specifici, tipologie di azione e di progetto, destinatari coinvolti e principali gruppi target intercettati dagli interventi co-finanziati, etc.);
   - sistemi di gestione, sorveglianza e controllo del programma e del circuito finanziario, al fine di sviluppare un'analisi dei processi d'implementazione posti alla base del programma (programmazione attuativa, struttura organizzativa e processi di attuazione, circuiti finanziari, procedure di controllo);
c) produrre, nei tempi da concordare con l'Amministrazione:
   - valutazioni rispondenti alle domande di valutazione contenute nel *Disegno di Valutazione*;
   - valutazioni derivanti da ulteriori esigenze provenienti dal governo regionale e dal partenariato economico-sociale e approvate dal Comitato di Sorveglianza;
   - valutazioni necessarie ai sensi dell'art. 48 co. 3 del Reg. 1083/2006, qualora la realizzazione dei programmi operativi si allontani in maniera significativa rispetto agli obiettivi inizialmente fissati o laddove siano presentate proposte per la revisione dei programmi stessi;
d) rilevare gli indicatori di risultato e d'impatto del POR FESR, a partire dall'anno 2010 e del PAR FAS tenuto conto di quanto indicato al successivo capoverso;
   - rilevare gli indicatori previsti nell'ambito del monitoraggio ambientale di cui alla VAS, tenuto conto degli specifici compiti attribuiti ad ARPAV nel merito (art. 18 D.Lgs. n. 4/2008);

- rilevare gli indicatori del *Piano di Comunicazione*.

Per quanto riguarda il PAR FAS i primi risultati potranno essere valutati avendo come riferimento le percentuali e i termini di spesa previsti al punto 2.15 della delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009 secondo la quale per gli interventi ed i progetti inseriti nei programmi FAS dovranno essere rispettati i seguenti termini per l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti (aggiudicazione interventi):

- 10 % delle risorse FAS assegnate dalla sunnominata delibera, entro il 31 dicembre 2010;
- 40 % delle risorse FAS assegnate dalla sunnominata delibera, entro il 31 dicembre 2012
- 80 % delle risorse FAS assegnate dalla sunnominata delibera, entro il 31 dicembre 2014;
- 100 % delle risorse FAS assegnate dalla sunnominata delibera, entro il 30 giugno 2016.

Da ciò emerge che l'attuazione dei progetti finanziati con le risorse FAS ha un "lag" temporale di almeno 2 anni (come emerso dai dati di monitoraggio) rispetto alle date di cui sopra.

In parallelo all'attività di realizzazione di rapporti e approfondimenti tematici, la valutazione dovrà garantire un'azione continuativa e strutturata di supporto all'Amministrazione, che si esplicherà, ad esempio, nello svolgimento di attività di coordinamento con le funzioni di monitoraggio, di assistenza in occasione delle sedute del Comitato di Sorveglianza, o di predisposizione di materiali informativi *ad hoc*. In particolare, la realizzazione di materiale informativo aggiuntivo rispetto a quello risultante dalle attività di indagine valutativa (note informative, sintesi divulgative dei rapporti, presentazioni per riunioni, etc.) contribuirà anche a soddisfare la crescente richiesta di "trasparenza" relativamente alla conoscenza dei risultati prodotti dal programma, supportando il processo di comunicazione delle ricadute del FESR e del FAS rivolto ai soggetti finanziatori (in special modo, Commissione europea e Stato italiano), al partenariato socio-istituzionale, agli stakeholder e, più in generale, al complesso della cittadinanza.

Art. 5
Modalità di erogazione del servizio

La natura del servizio richiesto presuppone uno stretto collegamento tra l'affidatario e le Autorità di Gestione del POR FESR e del PAR FAS. In generale, la modalità organizzativa attraverso la quale troverà attuazione il servizio è considerata dalla stazione appaltante elemento qualificante del servizio stesso. A questo proposito, lo stretto collegamento sopra richiamato si dovrà realizzare attraverso la partecipazione a incontri bilaterali/di gruppo e gruppi di lavoro di coordinamento periodico e/o finalizzati.
Le valutazioni on-going saranno effettuate conformemente alle indicazioni metodologiche e agli standard di qualità specificati dai servizi della Commissione *(il Working document n. 5 "Indicative guidelines on evaluation methods: evaluation during the programming period"; il Working document n. 2 "Indicative guidelines on evaluation methods: monitoring and evaluation indicators" e il Working document n. 6 "Measuring structural funds employment").*
L'Amministrazione regionale mette a disposizione del valutatore tutte le risultanze del monitoraggio e della sorveglianza e assicura, sotto la responsabilità delle Autorità di Gestione, un rapporto sinergico con le attività di orientamento, studio e supporto metodologico promosse dal Sistema Nazionale di Valutazione a presidio della qualità dei processi valutativi e a sostegno del percorso di maturazione e diffusione di competenze e buone pratiche in materia di valutazione all'interno delle Pubbliche Amministrazioni.
L'affidatario dovrà, inoltre, svolgere il servizio in stretta sinergia con il Responsabile della Valutazione Unitaria della Regione del Veneto e con i componenti del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici coinvolti nell'attuazione del Piano di valutazione; dovrà, altresì, raccordarsi con il Responsabile della Comunicazione del POR FESR e per quanto concerne il PAR FAS con un'analoga figura (lo strumento, peraltro, per quanto riguarda il FAS 2007-2013 deve essere ancora definito), al fine di garantire la massima diffusione dei risultati della Valutazione e, infine, stabilire opportune interfacce con i Soggetti affidatari dei servizi di "Assistenza tecnica" e di "Comunicazione e pubblicità".
Il Valutatore sarà tenuto a:

a. tenere conto di quanto previsto dal Piano di Valutazione predisposto ai sensi dell'art. 48 comma 1 del Reg.(CE) 1083/2006, redatto sulla base delle indicazioni a tal proposito fornite dall'UVAL, secondo

quanto previsto dal QSN e dalla Delibera CIPE di attuazione approvata il 21 dicembre 2007 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 543 dell'11 marzo 2008;

b. assistere l'Amministrazione nell'organizzazione degli *steering group*, di cui l'Autorità di gestione e il Comitato di Sorveglianza si avvarranno a supporto dell'azione di valutazione, facendo si che l'attività degli stessi contribuisca ad assicurare che le valutazioni siano condotte nel rispetto dei pertinenti criteri di qualità.
c. approfondire la valutazione sui temi/aree individuati dall'Autorità di Gestione coerentemente con il principio di partenariato che caratterizza la valutazione *on going* e nel quadro degli orientamenti che saranno condivisi a livello nazionale e nell'ambito del Comitato di Sorveglianza.
d. presentare i risultati delle valutazioni al Comitato di Sorveglianza preliminarmente al loro invio alla Commissione.
e. fornire all'Autorità di Gestione specifici supporti e contributi, sia conoscitivi che operativi, finalizzati all'individuazione, valorizzazione ed eventuale revisione degli indicatori di programma, nonché all'aggiornamento dei criteri di selezione delle operazioni da sottoporre all'approvazione del Comitato di Sorveglianza.
f. verificare la necessità di procedere a valutazioni ai sensi dell'art. 48 co. 3 del reg. 1083/2006.

Art. 6
Categoria dei servizi

La categoria dei servizi, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, è: (Allegato II A al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) Categoria 11, CPV 79419000-4 (Servizi di consulenza di valutazione).

Art. 7
Luogo di esecuzione del servizio

Il servizio andrà svolto nel territorio della Regione Veneto.

Art. 8
Importo a base di gara

L'importo a base di gara è stabilito in € 500.000 (300.000 FESR + 200.000 FAS) (diconsi Euro cinquecentomila) oltre I.V.A.
Dato l'avvio differenziato dei due Programmi tali quote saranno necessariamente invertite nella successiva fase di valutazione (300.000 FAS + 200.000 FESR).

Art. 9
Procedura e criterio di aggiudicazione

Al conferimento dell'appalto, compiutamente descritto nel presente capitolato speciale d'oneri, si procederà mediante esperimento di procedura aperta ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con ricorso al criterio previsto dall'art. 83 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006 (offerta economicamente più vantaggiosa), secondo i criteri del presente capitolato.

Art. 10
Durata del Contratto

L'attività avrà durata di anni 3 dalla data di stipula del contratto. L'Amministrazione si riserva di avvalersi delle facoltà previste dall'art. 57, comma 5, lett. a) e b) del D.Lgs. 163/06. Con riferimento a quanto previsto alla lett. b) del predetto art. 57 del D.lgs 163/06 e ai sensi del medesimo, l'Amministrazione si riserva di procedere ad un nuovo successivo affidamento della durata massima non superiore a quella del presente appalto, compatibilmente con il periodo di vigenza del POR FESR e del PAR FAS, per un costo complessivo per tale ulteriore affidamento non superiore ad € 500.000,00 (IVA esclusa). Tale facoltà non costituisce

impegno vincolante per l'Amministrazione che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che il soggetto aggiudicatario abbia nulla a che pretendere al riguardo, obbligandosi a rinunciare sin da ora ad avanzare - nel caso in cui l'Amministrazione non intenda avvalersi della predetta facoltà - sia il diritto di eseguire il contratto per tale periodo sia pretese o indennizzi di sorta.

Art. 11
Requisiti, condizioni minime di partecipazione e incompatibilità

Possono concorrere all'affidamento dell'incarico tutti i prestatori di servizi e le società autorizzati a svolgere le prestazioni oggetto del presente appalto secondo la legislazione dello Stato Membro dell'Unione Europea di appartenenza e, comunque, tutti i soggetti espressamente indicati all'art. 34 del D.Lgs. 163/06.
I predetti soggetti, possono concorrere anche sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), secondo le modalità di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/06, nonché di consorzi.
Ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. m-quater, non possono partecipare alla presente gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

A tal fine **i concorrenti dovranno allegare, alternativamente:**

a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura;

b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa.
L'Amministrazione escluderà altresì dalla gara i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti devono:

c) rispettare le condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter), m-quater) del D.Lgs 163/06;

d) aver realizzato, nel triennio 2006-2007-2008, un fatturato globale non inferiore al doppio dell'importo posto a base di gara;

e) avere realizzato, nel triennio 2006-2007-2008, un fatturato specifico, per attività con le pubbliche amministrazioni regionali nel campo delle politiche pubbliche e/o in quello analogo al bando di gara, non inferiore all'importo posto a base di gara;

f) prestare cauzione provvisoria costituita da fideiussione bancaria o assicurativa nella misura del 2% (due percento) dell'importo complessivo dell'appalto, al netto dell'IVA. Ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D.Lgs 163/06 l'importo di detta garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso di idonea certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000. In caso di RTI per godere della riduzione la certificazione deve essere posseduta da tutti i componenti;

g) produrre idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due primari istituti di credito.

h) dimostrare l'avvenuto pagamento del contributo di € 40,00= (quaranta/00) a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi della deliberazione della predetta

Autorità del 01 marzo 2009 – Entità e modalità di versamento del contributo a favore dell'Autorità in attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2009-.

i) presentare curriculum professionale di tutti i componenti del gruppo di lavoro, con allegata copia semplice di un documento di identità in corso di validità, documentabile debitamente sottoscritto pro veritate che descriva e dia conto di possedere i seguenti requisiti professionali minimi:
   - un coordinatore del progetto con almeno 8 anni di esperienza in attività di analisi delle politiche pubbliche, supporto alla programmazione, assistenza tecnica e valutazione dei programmi Regionali Nazionali e Comunitari;
   - tre consulenti Senior, con almeno 4 anni di esperienza, nell'analisi delle politiche pubbliche e/o nell'assistenza tecnica e valutazione di programmi Regionali, Nazionali e Comunitari;
   - due esperti junior in analisi statistico-economiche con almeno un anno di esperienza.

Inoltre il prestatore di servizi dovrà dimostrare di possedere:
- almeno due anni di servizi già realizzati e inerenti al presente bando;
- una pianta organica media annua del prestatore di servizio, calcolata sugli organici degli ultimi tre anni di servizi;
- referenze debitamente certificate rilasciate dagli enti verso i quali ha prestato servizio.

Il prestatore di servizi dovrà inoltre indicare i titoli di studio e professionali posseduti da tutti i componenti del gruppo.

La documentazione suddetta dovrà essere inserita nella busta A "Documentazione Amministrativa" di cui all'art. 13.

Art. 12
Avvalimento

Ai sensi della Direttiva 2004/18/CE e dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'avvalimento è ammesso con riferimento ai requisiti di cui all'art. 14, punto 2, lettere d) e e), del presente Capitolato.
Il concorrente che intenda soddisfare predetti requisiti mediante avvalimento di una sola Impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006, deve presentare, pena l'esclusione dalla gara:

a) dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'Impresa ausiliaria;
b) dichiarazione del legale rappresentante o persona munita di poteri dell'Impresa ausiliaria resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 445/2000, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di partecipazione di cui all'articolo 14 del presente capitolato, resa negli stessi termini e condizioni ivi descritti.
c) dichiarazione del legale rappresentante o persona munita di poteri dell'Impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga incondizionatamente e irrevocabilmente verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse di cui è carente il concorrente;
d) dichiarazione del legale rappresentante o persona munita di poteri dell'Impresa ausiliaria resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR n. 445/2000, con cui questa attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata con uno degli altri concorrenti alla gara ai sensi dell'art. 34;
e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di una Società che appartiene al medesimo gruppo societario, in luogo del contratto di cui alla presente lettera e) il concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva resa ex art. 38 e 47 del DPR n. 445/2000, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Non è consentito che della stessa Impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, a pena di esclusione di tutti i concorrenti con la medesima Impresa ausiliaria.
Non è consentito che partecipino alla gara sia l'Impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione di entrambi.
Il concorrente e l'Impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto di contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'appalto posto a base di gara.
Tutte le dichiarazioni di avvalimento verranno trasmesse all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, così come previsto dall'art. 49, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Art.13
Presentazione delle Offerte

Le offerte, in lingua italiana, dovranno essere redatte in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti di pubblici servizi.
Le offerte, dovranno perentoriamente pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre ***le ore 13,00 del giorno*** **_____** al seguente indirizzo: REGIONE VENETO – *DIREZIONE PROGRAMMI COMUNITARI – Rio Tre Ponti – Dorsoduro 3494/A- 30123 VENEZIA* in plico chiuso e sigillato con ceralacca – o altre sigillature equivalenti - controfirmato su tutti i lembi di chiusura e sul cui frontespizio dovrà essere posta la dicitura "**Non aprire. Offerta per l'affidamento del servizio di Valutazione del POR Veneto – CRO, parte FESR (2007-2013) e del PAR FAS (2007-2013)**". Ai fini della validità della presente offerta nel termine prefissato, fa fede unicamente la data di ricezione del plico presso gli uffici regionali e non la data di spedizione risultante dal timbro postale.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico del mittente; sicché esclusivamente questi sopporta il rischio che non pervenga nei termini perentori prescritti a pena di esclusione.
Il plico dovrà recare all'esterno il nominativo del concorrente con l'indicazione del suo recapito e numero di fax.
Il plico dovrà contenere quattro buste separate, salvo eventuale ulteriore quinta busta in applicazione dell'art. 38, comma 2, lett. b), non trasparenti, singolarmente sigillate con ceralacca o sistema equivalente, controfirmate su tutti i lembi di chiusura e recanti ciascuna l'indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture:
"A) - D*ocumentazione Amministrativa* ";
"B) - O*fferta Tecnica";*
"C) - O*fferta Economica";*
"D) - Giustificazioni";
eventuale "E) – documentazione ai sensi dell'art. 38, comma 2, lett.b)";

Busta "A) - Documentazione Amministrativa":
Il concorrente deve inserire nella busta A, pena l'esclusione, i documenti richiamati all'art. 14 del presente Capitolato.

Busta "B) - Offerta tecnica":
Il concorrente deve inserire nella busta B, l'offerta tecnica contenente la metodologia e la proposta generale di organizzazione del lavoro e di erogazione del servizio per ciascuno degli ambiti nei quali è articolato il medesimo, coerentemente con quanto previsto agli articoli 4 e 5 del presente Capitolato. Dovrà, inoltre, essere illustrato il gruppo di lavoro che realizzerà il servizio.
Si ricorda che il gruppo di lavoro e il fornitore di servizi dovranno soddisfare i requisiti minimi di ammissibilità di cui all'art. 11 lett. i).
Il possesso di tali requisiti minimi di ammissione non costituisce elemento di valutazione.
Il gruppo di lavoro indicato dall'aggiudicatario in sede di offerta tecnica non potrà essere modificato senza il preventivo consenso dell'Amministrazione. Qualora l'aggiudicatario, durante lo svolgimento del servizio,

dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in sostituzione di quelli indicati al momento dell'offerta. I nuovi componenti dovranno in ogni caso possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli delle persone sostituite da comprovare mediante la presenza di specifica documentazione.
L'indicazione dell'impegno lavorativo previsto per ogni componente del gruppo, espresso in giornate/uomo di otto ore, e con riferimento ai gruppi di attività previste nel capitolato d'oneri.
L'offerta tecnica dovrà essere esposta in un documento della dimensione massima di n. 30 righe per cartella fino a un massimo di dieci cartelle in formato A4, comprensive di tavole e grafici, con annesso un indice.
L'offerta tecnica dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta per esteso all'ultima pagina dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'offerta tecnica dovrà essere siglata e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i componenti il raggruppamento.
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, dal legale rappresentante della capogruppo.
L'offerta tecnica vincolerà l'Aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte.

***Busta "C) - Offerta Economica"*:**
Il concorrente deve inserire nella busta C, l'Offerta Economica che dovrà essere presentata, apponendo sulla medesima una marca da bollo da € 14,62.
L'offerta economica dovrà essere formulata indicando in cifre e in lettere il prezzo globale, con indicazione dell'IVA, per l'erogazione del servizio**.**
L'offerta economica dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i componenti il raggruppamento. Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, dal legale rappresentante della capogruppo.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, nel contesto dell'offerta economica dovranno essere indicate le parti del servizio che i singoli soggetti facenti parte del raggruppamento eseguiranno.
In caso di consorzio nel contesto dell'offerta economica dovranno essere indicate le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole consorziate designate quali esecutrici del servizio.
L'offerta economica è vincolante per il proponente per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del bando.

***Busta "D) - Giustificazioni"*:**
Il concorrente deve inserire nella busta D, ai fini della verifica delle offerte eventualmente anomale, le giustificazioni di cui all'articolo 87, comma 2, del D.Lgs. 163/06, relative alle seguenti voci di prezzo:

a) l'economia del metodo di prestazione del servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate;
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi;
d) l'originalità del progetto e dei servizi offerti;
e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
f) i costi del lavoro, in rapporto alle risorse umane messe a disposizione e ai rispettivi impegni di lavoro in termini temporali e costi relativi alla sicurezza, per consentire all'amministrazione di valutarne la congruità, anche rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio;
g) Remunerazione del concorrente

Art. 14
Documentazione e dichiarazioni

Nella busta "A - Documentazione Amministrativa" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1. Istanza di ammissione alla Gara, su carta bollata sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'istanza di partecipazione dovrà essere siglata e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i componenti il raggruppamento. Nel caso di raggruppamento

temporaneo già costituito, dal legale rappresentante della capogruppo. In ogni caso l'istanza va accompagnata da copia semplice del documento di identità personale, in corso di validità del/dei legale rappresentante o dei soggetti tenuti alla firma;

2. Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara:

a) il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri di rappresentanza per la sottoscrizione degli atti di gara. In caso di sottoscrizione di soggetti diversi dal legale rappresentante, idonea procura;
b) di non versare in alcun delle cause di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) del D.Lgs. 163/06; in particolare si precisa che la dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1, lett. b), c) del predetto articolo 38 del D.Lgs. 163/06, deve essere prestata dal titolare se si tratta di ditta individuale; da tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società;
c) di non versare nella causa di esclusione prevista dall'art. 38, comma 1, lett. m-quater), del D.Lgs. 163/06; A tal fine **i concorrenti dovranno allegare, alternativamente:**
   - la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura;
   - la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa contraddistinta dalla seguente dicitura "E) – documentazione ai sensi dell'art. 38, comma 2, lett.b)";
d) di aver realizzato nel triennio 2006-2007-2008 un fatturato globale non inferiore al doppio dell'importo posto a base di gara. In caso di raggruppamento di imprese il soggetto capogruppo dovrà possedere un fatturato globale pari ad almeno il 30% di detto requisito, le mandanti dovranno altresì concorrere al possesso del requisito con un proprio fatturato non inferiore al 15%. Resta inteso che il raggruppamento nel suo complesso dovrà possedere complessivamente il 100% del requisito richiesto;
e) di aver realizzato nel triennio 2006-2007-2008 un fatturato specifico non inferiore all'importo posto a base di gara per attività con le pubbliche amministrazioni regionali nel campo delle politiche pubbliche e/o quello analogo al bando di gara. Per ciascun servizio dovrà essere indicato il soggetto committente, il titolo del servizio, la data di affidamento, il periodo di esecuzione e l'importo. In caso di raggruppamento di imprese, la capogruppo dovrà possedere almeno il 30% di detto requisito, le mandanti dovranno concorrere al possesso del requisito con un proprio fatturato non inferiore al 15%. Resta inteso che il raggruppamento dovrà possedere complessivamente il 100% del requisito richiesto;
f) di non versare nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all'art. 1-bis della legge n. 383/2001.
g) di partecipare alla gara esclusivamente come soggetto singolo ovvero esclusivamente come membro del raggruppamento di imprese indicato;
h) di conoscere e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto;
i) in caso di costituendi raggruppamenti di imprese: di impegnarsi a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto dall'art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/06; in caso di raggruppamenti già costituiti dovrà essere invece prodotto l'atto di costituzione.
j) di consentire il trattamento dei dati personali e societari e sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 alla Regione Veneto, per tutte le finalità connesse e derivanti dalla partecipazione al presente appalto.
k) di essere consapevole che, accettando il finanziamento, si accetta nel contempo di venire inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'art. 7 par. 2 let. d) del Reg. (Ce) 1828/2006.

3. Idonea documentazione comprovante i requisiti professionali di cui all'art. 11 lett. i).

4. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per l'attività oggetto del presente appalto, in originale o copia autenticata ai sensi degli artt. 18, comma 2, e 19 del D.P.R. n. 445/2000, con dicitura antimafia ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 252 del 03.06.1998, ovvero dichiarazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 contenente tutti gli elementi del certificato; o, per i concorrenti

appartenenti ad altro Stato aderente all'U.E., certificato di iscrizione di altro organismo equivalente, in originale o prodotto secondo le modalità vigenti nello Stato membro di appartenenza ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006.
Il certificato dovrà essere di data non anteriore a mesi 6 dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

5. Cauzione provvisoria di Euro 10.000,00.= (euro diecimila/00) pari al 2% dell'importo a base di gara (IVA esclusa) secondo le modalità stabilite dall'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006.
L'importo della cauzione è ridotto del 50% per gli operatori economici che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006; in tal caso allegare alla cauzione: copia autentica della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero dichiarazione in originale o copia autentica - resa dagli organismi accreditati ex medesimo art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 - di presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario o di GEIE di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e), f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la riduzione della garanzia è consentita solo se tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio o del GEIE possiedono il requisito di cui sopra.
La cauzione, prestata mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, dovrà, a pena d'esclusione,: avere validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione delle offerte; essere incondizionata; prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 del codice civile; prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; prevedere espressamente la sua operatività su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa; contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
La cauzione provvisoria verrà svincolata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006.

6. Dichiarazione originale di impegno ex art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, di un fideiussore (banca, assicurazione, società ex art. 107 TULB) a rilasciare cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, pena l'esclusione dalla gara.

7. Ricevuta in originale del versamento del contributo di partecipazione alla gara di cui all'art. 1, commi 65 e 67, L. n. 266/2005 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici lavori, servizi e forniture ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Nel presente appalto il versamento del contributo di partecipazione alla gara è di Euro 40,00.= (euro quaranta/00).
Il pagamento della contribuzione potrà avvenire con le seguenti modalità:

- mediante versamento on line collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in homepage sul sito web dell'Autorità all'indirizzo http:/www.avcp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal Servizio riscossione contributi e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di "Archivio dei pagamenti".
- mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
  - il codice fiscale del partecipante;
  - il CIG (che identifica la procedura) che è _____
- per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario, sul conto corrente postale n. 73582561, IBAN IT 75 Y 07601 03200 0000 73582561 (BIC/SWIFT BPPIITRRXXX) conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584). La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
  - il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante;

- il CIG (che identifica la procedura) che è _____

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta l'attestazione del versamento effettuato presso gli uffici postali.
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on line di riscossione all'indirizzo http://riscossione.avlp.it
Il pagamento del contributo deve essere effettuato pena l'esclusione dalla gara.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo o già costituito, a pena di esclusione, il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo.
In caso di consorzio stabile, a pena di esclusione, il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto interlocutore della stazione appaltante, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate. In caso di consorzio ordinario, si applica quanto previsto in caso di RTI.

8. Idonee referenze bancarie, rilasciate da almeno due istituti di credito.

In caso di raggruppamento temporaneo la documentazione su indicata (punti 2 e 3) dovrà essere fornita da ogni componente.
In caso di raggruppamenti di imprese, sia costituite che costituende, la cauzione dovrà essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso.
Così come richiesto dall'articolo 48 del D.Lgs. 163/06, la stazione appaltante, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte tecniche, richiederà di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, a un numero di offerenti sorteggiati.
Detta verifica verrà a sua volta effettuata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, nei confronti dell'aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti in precedenza sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni, si procederà alla eventuale nuova aggiudicazione.

Art. 15
Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione dell'appalto avviene, ai sensi dell'art 83 del D.Lgs. 163/2006, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi mediante l'applicazione dei seguenti criteri di valutazione:
- offerta tecnica (max punti 80/100)
- offerta economica (max. punti 20/100)

Per l'*offerta tecnica* i punti sono così articolati:
- metodo, coerenza e completezza dell'offerta (max 25 punti)
- modello organizzativo di gestione del progetto, in termini di coerenza della concatenazione tra le fasi e coerenza dei tempi previsti (max 25 punti).
- Composizione team e pertinenza e congruenza delle competenze delle risorse umane componenti il gruppo di lavoro (max 25 punti)
- prestazioni aggiuntive (max 5 punti)

Per l'*offerta economica*:
- max 20 punti: il punteggio attribuito si ottiene dall'applicazione della formula:
  p= (a /b) x 20, dove
  - p = punteggio offerta in esame
  - a = proposta più bassa
  - b = proposta considerata

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più vicino a cento sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i suddetti criteri.
In caso di parità di punteggio complessivo (offerta tecnica più offerta economica) l'appalto sarà aggiudicato al concorrente con offerta economica più bassa.

La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta, che comunque sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione.

Art. 16
Nomina della Commissione e svolgimento della gara

I concorrenti sono vincolati dalle offerte presentate per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che abbiano presentato offerte nelle quali vengano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura del servizio, ovvero le offerte che siano sottoposte a condizione, nonché quelle incomplete e/o parziali.
L'inosservanza o il mancato rispetto, anche parziale, di qualsiasi prescrizione o dichiarazione di forma o di contenuto, di cui al presente capitolato, comporterà l'automatica esclusione dalla gara.
L'Amministrazione si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, ai sensi dell'articolo 81, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; l'Amministrazione si riserva, altresì, il diritto di sospendere, re-indire, annullare o non aggiudicare motivatamente; inoltre di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.
Per l'espletamento del procedimento di gara l'Amministrazione nominerà, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/06, una Commissione di valutazione che avvierà le proprie attività dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte.
Le operazioni di gara avranno inizio il giorno _____ alle ore _____ presso la *Regione del Veneto all'indirizzo che verrà comunicato a ciascun partecipante* e si svolgeranno come di seguito illustrato.

A. La Commissione di gara, nella prima in seduta pubblica, che si terrà in data e nel luogo sopra indicati, procederà alle operazioni di ammissione alla procedura aperta, provvedendo all'apertura dei plichi relativi a ogni concorrente, all'apertura della *Busta A* (documentazione di gara), alla verifica della regolarità e completezza dei documenti presentati. Terminata la procedura di ammissione si procederà a sorteggiare, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, e s.m.i., un numero di concorrenti ammessi non inferiore al 10% arrotondato all'unità superiore i quali dovranno comprovare entro 10 gg. dalla data della richiesta – inviata tramite raccomandata a/r (anticipata via fax) - il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, presentando la documentazione prescritta dal bando di gara:
- per la capacità economico-finanziaria: copia autentica dei Bilanci compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari 2006- 2007- 2008, ovvero in caso di impossibilità per giustificati motivi, altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione e attestazione (in originale o copia conforme) rilasciata dall'amministrazione committente di servizi.;
- per la capacità tecnica e professionale: idonea documentazione comprovante i requisiti professionali di cui all'art. 11 lett. i).

B. La Commissione procederà successivamente a comunicare in seduta pubblica gli esiti delle suddette verifiche; a tal fine, verrà data – con congruo anticipo – comunicazione via telefax a tutti i soggetti ammessi alla gara della data, ora e luogo di svolgimento di tali operazioni.
Qualora tale prova non sia fornita ovvero non confermi le dichiarazioni rese, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006.

C. Successivamente la Commissione, in una o più sedute non pubbliche, procederà all'esame e valutazione delle offerte tecniche e all'attribuzione dei relativi punteggi. La Commissione, a conclusione dei propri lavori, provvederà a formulare la relativa graduatoria tecnica sulla base dei

parametri indicati nel presente Capitolato. Dei predetti lavori la Commissione redigerà specifici verbali.

D. Terminata la valutazione delle offerte tecniche la Commissione procederà, in seduta pubblica, alla apertura delle offerte economiche contenute nelle *Buste C* e ne valuterà il contenuto nel rispetto di quanto indicato dal bando e specificato nel presente capitolato.

E. Viene infine stilata una graduatoria delle offerte, definita sommando il punteggio delle valutazioni tecniche ed economiche e l'offerta che ottiene il punteggio più elevato è selezionata come economicamente più vantaggiosa.

Si procederà quindi alla individuazione della soglia di anomalia, ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del D.Lgs. 163/06 e all'eventuale apertura delle *Buste D* relative alle offerte anomale. Devono ritenersi anomale tutte le offerte in cui sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi all'offerta tecnica, siano entrambe pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
L'amministrazione, nel caso di anomalia dell'offerta, si riserva la facoltà di richiedere giustificazioni ulteriori rispetto a quelle presentate - contenute nella busta D - ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta. Il procedimento di presentazione ed esame delle giustificazioni è disciplinato dagli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/06.
Alle sedute pubbliche ogni concorrente può assistere con non più di un rappresentante, debitamente munito di delega del legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del delegante.
L'aggiudicazione provvisoria è disposta dalla predetta Commissione di valutazione.
Il verbale di gara non tiene luogo del contratto. L'aggiudicazione è impegnativa per l'aggiudicatario immediatamente.
L'Amministrazione ha facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che venga ritenuta congrua in rapporto ai criteri di valutazione di cui al presente capitolato.
Nessun compenso o rimborso spese verrà corrisposto per gli elaborati prodotti per la partecipazione alla gara, che verranno trattenuti dalla Regione.
Sull'Amministrazione Regionale non graverà alcun obbligo sino a quando non sarà divenuto efficace il provvedimento di approvazione degli esiti della procedura di gara.
La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli effetti giuridici e verrà poi regolarizzata ai sensi dell'articolo 16 del DPR n. 955/1982 e s.m.i.
Con riferimento ai requisiti di ammissione, la Commissione, nel ricorso dei presupposti, invita i concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti, dichiarazioni presentati, ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 17
Aggiudicazione

L'aggiudicazione definitiva è disposta con Delibera di Giunta Regionale, acquisita la prescritta documentazione ed esperiti positivamente i riscontri di legge.
Dell'aggiudicazione dell'appalto sarà data comunicazione all'impresa aggiudicataria, a quella che la segue immediatamente in graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a mezzo raccomandata o fax.
A seguito dell'aggiudicazione, l'Amministrazione inviterà l'aggiudicatario, anche a mezzo posta o fax, a produrre la seguente documentazione o altra equipollente, tenuto conto dello Stato in cui ha sede legale lo stesso:

1. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A o ai registri professionali, o altro equipollente, rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la stipula del contratto attestante l'attività specifica svolta e, in caso di società, il nominativo o i nominativi delle persone titolari delle cariche sociali, e recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9, comma 1, del DPR n. 252/98;

2. l'informazione antimafia rilasciata dall'Ufficio Territoriale del Governo presso la Prefettura, come prevista ai sensi dell'articolo 10 del DPR del 3 giugno 1998, n. 252, verrà richiesta dall'Ente Committente.
3. la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'art. 3, comma 8 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni.
4. qualora aggiudicatario risultasse un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o un costituendo consorzio ordinario di concorrenti, dovrà essere prodotto l'atto costitutivo rispettivamente del raggruppamento o del consorzio ordinario, redatto secondo le modalità sancite dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
5. presentare, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., entro 10 gg. dalla conclusione delle operazioni di gara (qualora l'aggiudicatario non sia compreso fra i concorrenti già sorteggiati ai sensi dell'art. 14 del presente capitolato), la seguente documentazione per la comprova dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.
   - per la capacità economico-finanziaria: copia autentica dei Bilanci compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari 2006-2007-2008, ovvero in caso di impossibilità per giustificati motivi, altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione e attestazione (in originale o copia conforme) rilasciata dall'amministrazione committente.;
   - per la capacità tecnica e professionale: quanto presentato nella busta A "Documentazione Amministrativa" richiamata all'art. 14 del presente capitolato.

   Qualora tale prova non sia fornita ovvero non confermi le dichiarazioni rese, si procederà alla decadenza dall'aggiudicazione e all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006.

   La documentazione di cui sopra (punto 5) dovrà essere presentata anche dal concorrente secondo classificato nella graduatoria finale (qualora non sia compreso fra i concorrenti già sorteggiati ai sensi del presente capitolato), nel termine di 10 gg. dalla conclusione delle operazioni di gara. Qualora tale prova non sia fornita ovvero non confermi le dichiarazioni rese, si procederà all'esclusione dalla gara e all'escussione della cauzione provvisoria.

   Qualora sia l'aggiudicatario sia il concorrente che segue in graduatoria non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si procederà, altresì, alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
6. cauzione definitiva, normalmente nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, costituita nelle forme di legge, e regolata ai sensi di quanto disposto dall'art 18 del presente capitolato.

Nel caso di raggruppamento, la predetta documentazione deve essere prodotta per ciascun componente.

Ove l'aggiudicatario, nel termine di 20 giorni dalla data indicata nel suddetto invito non abbia perfettamente e completamente ottemperato senza giustificato motivo a quanto sopra richiesto, o non si sia presentato alla firma del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione disporrà la risoluzione per inadempimento, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

Qualora l'Amministrazione rilevi, mediante i propri accertamenti, la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative ai requisiti di cui al presente capitolato, la stessa si riserva di presentare denuncia penale e, se la falsità delle dichiarazioni sia accertata in capo al soggetto aggiudicatario, di assumere il provvedimento finalizzato alla decadenza dall'aggiudicazione, con conseguente assegnazione dell'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria e incameramento del deposito cauzionale provvisorio quale risarcimento del danno.

Oltre agli accertamenti previsti dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., l'Amministrazione procederà altresì all'accertamento, mediante gli Organi competenti, dell'insussistenza di cause ostative in capo al soggetto aggiudicatario come previsto dalla normativa di legge vigente in materia di lotta alla delinquenza organizzata.

Qualora dall'accertamento risulti l'esistenza di alcune delle cause ostative previste dalla Legge n. 575/1965, l'Amministrazione assumerà il provvedimento finalizzato alla decadenza dall'aggiudicazione, con

conseguente assegnazione dell'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria e incameramento del deposito cauzionale provvisorio quale risarcimento del danno.

Art. 18
Cauzione definitiva

L'aggiudicatario sarà tenuto a prestare, in sede di stipulazione del contratto, una fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006, per importo pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
Ai sensi della Determinazione n.° 7 del 11 settembre 2007 dell'Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in materia di cauzione definitiva - Interpretazione dell'art. 40, comma 7, del decreto legislativo n. 163/06 - si presenta la possibilità di riduzione del 50% dell'importo della cauzione per le imprese che risultino in possesso di idonea certificazione di qualità.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare della committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, di copia della fattura controfirmata dal Responsabile Unico del Procedimento, a conferma della regolare esecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006.
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
La mancata costituzione della garanzia, di cui al comma 1, del presente articolo, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.lgs. 163/2006 da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 19
Revisione dei prezzi

Il prezzo del contratto è soggetto a revisione da effettuarsi ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/06.

Art. 20
Proprietà dei prodotti

Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni e ogni altra documentazione sono di proprietà esclusiva della Regione Veneto.

Art. 21
Riservatezza

L'aggiudicatario, nell'esecuzione dei compiti a esso assegnati in base al presente capitolato, deve impegnarsi a osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
In particolare i dati personali dovranno essere trattati nel rispetto delle modalità indicate all'art. 11 e agli artt. da 18 a 22 del D.Lgs. n. 196/2003.
L'aggiudicatario si impegna ad agire e a dare istruzioni al proprio personale, incaricato di effettuare le prestazioni previste dal presente capitolato, affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche,

anagrafiche, tecniche, amministrative e di qualunque altro genere di cui vengano a conoscenza o in possesso in conseguenza dei servizi resi, siano considerati e trattati come riservati.
Qualunque dato o informazione non dovrà essere comunicato a terzi o diffuso, né utilizzato da parte del soggetto aggiudicatario e dei propri collaboratori per fini diversi da quelli previsti dall'appalto.
Tali vincoli di riservatezza operano anche per il tempo successivo alla scadenza del contratto.
Il personale impiegato dal soggetto aggiudicatario dovrà inoltre astenersi dal manomettere o prendere conoscenza di pratiche, documenti o corrispondenza ovunque posti negli uffici dell'Amministrazione.
Parimenti l'Amministrazione regionale non divulgherà conoscenze di segreti commerciali di cui venga a conoscenza o in possesso nell'esecuzione dei servizi di cui trattasi, nel rispetto della normativa di cui alla L. n. 633/1941 e s.m.i.
Inoltre, per i compiti e le funzioni affidate con il presente atto, l'aggiudicatario assumerà la qualità del Responsabile esterno del trattamento ai sensi del D.lgs n. 196/2003. Lo stesso dovrà adottare modalità di erogazione del servizio coerenti e rispettose della normativa in tema di privacy e sicurezza dei sistemi informatici nonché attenersi alle modalità di gestione e alle misure di sicurezza per i trattamenti oggetto dell'appalto specificate nel presente capitolato ovvero successivamente in sede di affidamento dell'attività.
In particolare l'aggiudicatario e l'Amministrazione regionale definiranno appropriate norme di protezione per la custodia dei dati al fine di:
a) evitare rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati;
b) impedire accessi non autorizzati;
c) impedire trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.
Il soggetto aggiudicatario dovrà altresì fornire ai propri dipendenti e/o collaboratori che saranno utilizzati per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto apposite istruzioni a garanzia del rispetto dei predetti principi.
Rimane salvo e applicabile tutto quanto previsto dalla L. n. 457/1993 e dalle norme del codice penale e di procedura penale in tema di criminalità informatica.

Art. 22
Pagamenti e penali

I pagamenti saranno effettuati, previa presentazione di fattura redatta nei modi di legge, secondo le seguenti modalità:
- successivamente alla consegna, nei tempi previsti, del *Disegno di Valutazione*, per un importo pari al 25% dell'intero corrispettivo previsto;
- successivamente alla consegna, nei tempi previsti, dei tre (2010, 2011, 2012) Rapporti Annuali di Valutazione per un ammontare pari al 15% dell'intero corrispettivo previsto;
- successivamente alla scadenza del contratto previa presentazione di una relazione tecnica conclusiva che illustri le attività svolte e i rapporti prodotti per un ammontare pari al 15% dell'intero corrispettivo previsto.

Il pagamento del compenso avverrà, salvo diversa richiesta scritta, mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dall'aggiudicatario nella fattura. Con il prezzo offerto, l'aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.
L'Amministrazione regionale si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'aggiudicatario.
Qualora a seguito di tali accertamenti si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, la competente Direzione Regionale Programmi Comunitari procederà all'immediata contestazione all'appaltatore delle circostanze come sopra rilevate, tramite raccomandata A/R, anticipata via fax. L'appaltatore potrà inviare le proprie controdeduzioni (anticipandole sempre via fax), entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione via fax. La competente Direzione, valutate le ragioni addotte, potrà procedere all'applicazione delle penali indicate nella tabella di seguito riportata:

Tipologia inadempienza	Penale

Ritardo nella presentazione del Disegno di Valutazione o del Rapporto Annuale di Valutazione o della altre attività di cui all'art. 4, lettera c) e d), rispetto ai tempi concordati con la Regione	Euro 500,00= (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo
Difformità delle azioni e dei metodi utilizzati per la valutazione rispetto a quelli previsti nel Disegno di Valutazione e/o concordati con l'Amministrazione Regionale	da un mimino di Euro 500,00= (cinquecento/00) ad un massimo di Euro 1.000,00= (mille/00) per ogni inadempienza; Euro 200,00= (duecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concessi per sanare la difformità segnalata
Ritardo nella consegna dei prodotti/servizi rispetto alle modalità e termini di cui ai precedenti artt. 4 e 5	Euro 500,00= (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo

Non sarà motivo di applicazione di penalità lo slittamento delle azioni espressamente autorizzato dall'Amministrazione regionale – Direzione Regionale Programmi Comunitari e il ritardo per cause di forza maggiore non imputabili al soggetto aggiudicatario espressamente autorizzato all'Amministrazione regionale – Direzione Regionale Programmi Comunitari. Qualora l'inesatto adempimento o ritardo siano determinati da causa di forza maggiore, l'aggiudicatario dovrà tempestivamente notificare tale circostanza alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Regionale Programmi Comunitari - con lettera raccomandata A/R anticipata via fax, all'indirizzo: *Regione Veneto- Direzione Programmi Comunitari- Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n. 23- 30121 VENEZIA.*
Le somme dovute a titolo di penale saranno trattenute dalla Regione del Veneto sugli importi dovuti.
In caso di esecuzione irregolare del servizio, mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato o di prestazioni di servizio insufficiente, fatto salvo quanto sopra previsto in tema di penalità, l'Amministrazione fisserà un congruo termine entro cui l'aggiudicatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle norme del presente capitolato e del contratto. In caso di mancato adempimento nel termine suddetto, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, con incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il risarcimento di ogni danno e spesa subiti dalla Regione.

Art. 23
Subappalto

Considerata la particolare natura del servizio, la stazione appaltante non intende consentire il ricorso allo strumento del subappalto.

Art. 24
Risoluzione del contratto

Il contratto si intende risolto, ai sensi e per effetto dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:
- sopravvenuta situazione di incompatibilità;
- inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente capitolato;
- adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente capitolato;
- accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto;
- cessione parziale o totale del contratto;
- qualora l'ammontare delle penali superi il 20% dell'importo contrattuale.

Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente capitolato, ai sensi dell'art. 1662 C.C., l'amministrazione, a mezzo di raccomandata A.R, intimerà all'aggiudicatario di

provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla realizzazione di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.
L'amministrazione si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.
Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all'aggiudicatario secondo le vigenti disposizioni di legge.
All'aggiudicatario, oltre alla risoluzione contrattuale, verrà trattenuto il deposito cauzionale; si fa salva la possibilità, da parte dell'aggiudicatario, di richiedere il risarcimento dei danni.
L'Amministrazione si riserva di applicare l'art. 140 del DLgs.n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 25
Responsabilità e obblighi

L'aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni.
L'aggiudicatario risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone e a cose facenti capo all'Amministrazione regionale o a terzi, per colpa o negligenza del personale messo a disposizione nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

Art. 26
Definizione delle controversie

Le eventuali vertenze tra l'amministrazione e l'aggiudicatario che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.

Art. 27
Rinvio

Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente Capitolato si fa espressamente rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, comunitaria e nazionale, in quanto compatibile.

Art. 28
Oneri a carico dell'aggiudicatario

Tutte le spese di contratto, bolli, imposte di registro ecc. sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario senza alcun diritto di rivalsa.

Art. 29
Responsabile del procedimento e informazioni

Ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il responsabile unico del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato è il Dirigente Regionale della Direzione Regionale Programmi Comunitari Dott. Fabio Zuliani.
Il bando e il presente capitolato sono integralmente pubblicati sul sito internet della Regione: www. regione.veneto.it e liberamente scaricabili da detto indirizzo.

Informazioni complementari concernenti il procedimento in questione potranno essere indirizzate via fax alla Direzione Regionale Programmi Comunitari: fax: 041.2795201; telefono: 041.2795283**; non oltre il termine _____ ore 12.00.**

Art. 30
Informativa trattamento dati personali

A norma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si comunica che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura d'appalto sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti autorizzano, implicitamente, l'utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura d'appalto. Il rifiuto a fornire i dati richiesti nel bando determina l'esclusione dalla gara.
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è sia informatizzata sia manuale.
I dati saranno comunicati agli organi e uffici dell'amministrazione aggiudicatrice investiti del procedimento e si ribadisce che la loro utilizzazione diffusione è limitata agli adempimenti procedurali sopra descritti.
I dati potranno essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni su G.U.C.E., G.U.R.I, B.U.R.V., quotidiani nazionali e locali, siti internet, comunicazioni dei dati ad altre PP.AA. e all'U.E.
Il titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta Regionale.
Il responsabile del trattamento è il Dirigente Regionale pro tempore della Direzione Regionale Programmi Comunitari, con sede in Venezia (VE)
L'accesso agli atti da parte degli interessati e dei contro interessati è disciplinato dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 a cui si rinvia espressamente.

IL DIRIGENTE REGIONALE
DELLA DIREZIONE PROGRAMMI COMUNITARI
- Dott. Fabio Zuliani -